Cassazione civile sez. I, 18/04/2026, n. 10019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. SCALIA Laura - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

Dott. FLAMINI Martina - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16538/2025 R.G.

proposto da:

Ha.Ja., rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Luca

- ricorrente -

Contro

Prefettura Di Cosenza in persona del Prefetto pro tempore

- intimato -

avverso la sentenza del Giudice Di Pace di Cosenza n. 440/2025 depositata il 19/05/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2026 dal Consigliere Martina Flamini.

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di pace di Cosenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l'impugnazione proposta dal ricorrente, cittadino del Bangladesh, contro il decreto di espulsione n. 25905/2024 notificato in data 7 marzo 2024. Il ricorrente aveva impugnato il decreto prefettizio deducendo: che aveva posto in essere ogni procedura necessaria per poter lavorare nel territorio italiano senza riuscire ancora a formalizzare il contratto di lavoro, in quanto la procedura era ancora in corso di svolgimento presso la Prefettura; che aveva comunque diritto al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

2. Il Giudice di pace ha motivato il rigetto del ricorso come segue: "osservato che non sussistono i presupposti di un accoglimento del ricorso in quanto in tema di immigrazione, il giudice di pace, investito dell'impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, può sindacare solo la legittimità del provvedimento che nel caso in esame non presenta

difetti o carenza di motivazione o invalidità procedimentali; tenuto conto che l'istanza di annullamento o sospensione del provvedimento non può essere accolta in pendenza di un ricorso al Tar, ancorché iscritto, poiché la decisione del giudice amministrativo sul permesso non è antecedente logico di quella del giudice ordinario sul decreto d'espulsione".

3. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, affidato a due motivi di ricorso.

4. La Prefettura è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 22 del D.Lgs. n. 286 del 1998, per non avere il Giudice di pace annullato il provvedimento espulsivo posto che, nelle more del procedimento, erano venute meno le ragioni della ritenuta presenza irregolare del cittadino straniero sul territorio. In particolare, ha dedotto che il ricorrente non era sprovvisto di contratto di soggiorno per sua colpa, ma perché la procedura di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, al momento in cui era stato emesso il provvedimento di espulsione, era ancora in corso.

1. Il primo motivo è infondato.

1.1. L'art. 22 del D.L.gs n. 286 del 1998, ratione temporis applicabile, disciplina gli adempimenti cui devono assolvere il datore di lavoro e il lavoratore che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato. In particolare, il comma 6 prevede che: "Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente".

L'art. 35, primo comma, del D.P.R. n. 394 del 1999 dispone, poi, che "Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio, della richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa, nonché della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo".

L'art. 30-bis, comma 1, del citato D.P.R. n. 394 individua lo Sportello unico competente dove presentare la domanda "in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 22, comma 2, del testo unico".

1.2. Nel caso in esame, dai documenti prodotti dalla difesa del ricorrente è emerso che: il cittadino straniero (entrato in Italia il 15.1.2023) ha presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro il 20.5.2023; in seguito alla presentazione dell'istanza, si è recato presso lo Sportello Unico competente (Crotone) in data 23.4.2024, ove ha sottoscritto il contratto di soggiorno (contratto che viene indicato come allegato alle note di udienza del 29.4.2024).

Al momento in cui è stato emesso il decreto di espulsione (7.3.2024), pertanto, il cittadino straniero non si era ancora recato presso lo Sportello unico competente per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Né sono state documentate circostanze che possano portare a ritenere che il ricorrente si sia trovato nell'impossibilità di recarsi, nel predetto termine, presso la Prefettura di Cosenza.

Non può dunque ritenersi, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, che alla data del 7.3.2024, non sussistessero i presupposti di legittimità per l'impugnato decreto di espulsione, emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 286 del 1998.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato "violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione di legge - violazione artt., 6, 8, 29-bis, 32 comma 4 del D.Lgs. 25 del 2008, violazione dell'art 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omessa valutazione di un fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione - omessa valutazione domanda di protezione internazionale" è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativo alla presentazione della domanda di protezione internazionale.

2.1. Va premesso che il motivo risulta ammissibile anche se formulato sulla base dei due distinti parametri censori di cui all'art. 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c. Nella specie, infatti, la censura non mescola i due argomenti di critica in un'inestricabile commistione tra temi di natura fattuale e giuridica, ma scompone la ragione di impugnazione nella deduzione della violazione di legge, per poi sviluppare il motivo anche sul versante dell'omesso esame del "fatto" (la presentazione della domanda di protezione internazionale).

2.2. Com'è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c.. Nella sentenza impugnata, infatti, non si dà affatto conto che nel dibattito processuale si sia mai discusso della presentazione della domanda di protezione internazionale da parte del ricorrente. Sarebbe stato, pertanto, onere dell'odierno ricorrente, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366, n. 3, c.p.c., indicare in quale fase processuale ed in quali termini abbia sollevato la relativa questione. Né a tal fine possono soccorrere i documenti prodotti nell'odierno giudizio, atteso che il documento indicato dalla difesa come all. E (convocazione per il fotosegnalamento il 30.10.2024) si riferisce in modo inequivoco alla convocazione da parte della Questura per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico e non può in alcun modo essere identificato con la convocazione per la presentazione della domanda di protezione internazionale che, come risulta dal modello C3, è stata presentata solo in data 7.2.2025 (all. L 2).

2.3. Con riferimento alla dedotta violazione di legge, si osserva che parte ricorrente non ha dimostrato di aver allegato, dinanzi al giudice di prime cure, il fatto sopravvenuto rappresentato dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, dopo la notifica del decreto di espulsione. Tale allegazione, funzionale a far valere una condizione di non espellibilità durante la pendenza del giudizio di protezione, è da ritenersi indispensabile affinchè possa trovare applicazione il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte (e pienamente condiviso dal Collegio) secondo il quale nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia avanzata dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, tale decreto non è colpito da invalidità sopravvenuta, restandone soltanto sospesa l'eseguibilità ed incombendo sul giudice di pace l'obbligo di verificare, prima di decidere sul merito del ricorso contro il decreto espulsivo, quale provvedimento abbia assunto la Commissione territoriale in ordine alla predetta domanda di protezione e, eventualmente, quale sia stato l'esito dell'impugnazione proposta nei confronti di tale provvedimento avanti al Tribunale, ove ne sia stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva (Cass. Sez. 1, n. 34155 del 2025).

Poiché nel caso di specie parte ricorrente non ha assolto all'onere di allegazione sullo stesso gravante (difetto dell'onere di allegazione che preclude in radice l'attivazione dei doveri di cooperazione istruttoria del giudice), egli potrà recuperare la tutela conseguente alla presentazione della domanda di protezione internazionale in seguito all'emissione del decreto di espulsione, in sede di esecuzione dell'espulsione.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2026.